

ALLEGATO B
Cap. n. 8850
Pec. n. 6700

Statuto della Cassa Mutuo Soccorso per il personale dell'Università di Catania

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1) – E' costituita con atto pubblico in data 5 marzo 1954 a rogito Notaio Eusebio Mirone, repertorio n. 46207, una Cassa di Mutuo Soccorso per il personale dell'Università di Catania, con sede il piano III del Palazzo Sangiuliano, eretta in Ente morale con DPR 620/54 che approva il presente statuto.

Art. 2) – La Cassa si propone di assistere gli iscritti mediante sovvenzioni rese a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, sussidi per il pagamento delle tasse di iscrizione a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Catania, concorso nelle spese funerarie e parziale assunzione dei relativi oneri.

TITOLO II ISCRIZIONI

Art. 3) – Possono iscriversi alla Cassa tutti i dipendenti universitari i quali, a qualunque titolo, ricoprono un posto retribuito. Il dipendente che intende iscriversi alla Cassa, deve farne domanda al Comitato Amministrativo.

Art. 4) – L'iscritto deve versare alla Cassa un contributo pari all'uno per cento della retribuzione da lui percepita, considerata al netto di qualsiasi imposta, tassa o ritenuta e comprensiva delle competenze integrative a carattere continuativo (indennità di carovita, di famiglia, accademica, di funzione, di studio) escluse le competenze di carattere accessorio, quali indennità di carica, di presenza, di lavoro straordinario. Il contributo predetto deve essere versato mensilmente, al momento della riscossione dello stipendio.

TITOLO III PATRIMONIO e GESTIONE

Art. 5) – Il patrimonio attivo della Cassa è costituito:


- 1) da contributi versati dagli iscritti, ai sensi del precedente art. 4;
- 2) dagli interessi su tutte le somme depositate presso istituti di credito o comunque investite;
- 3) da eventuali offerte e/o donazioni.

I fondi sono impiegati solo per fini mutualistici nell'ambito sociale. Le disponibilità liquide non utilizzate per il sudetto scopo potranno essere impiegate in prodotti finanziari che garantiscano sempre il capitale investito e che non espongano il patrimonio a rischi.

Art. 6) – L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo di ciascun esercizio, presentato dal Comitato amministrativo, è sottoposto alla approvazione dell'assemblea degli iscritti non oltre il mese di aprile dell'anno successivo.

Dello stesso, avvenuta l'approvazione, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Università e al Ministero della Università e della Ricerca Scientifica.

Art. 7) – La Cassa si avvale di uno o più contratti di conto corrente, attivati presso una o più Banche, individuate dal Comitato Amministrativo.



M. Euseb Bir.

TITOLO IV ASSISTENZA

Art. 8) – Ogni iscritto, all'atto del suo trasferimento ad altra Università e del suo collocamento a riposo, o alla cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio alle dipendenze dell'Università di Catania, ha diritto ad una indennità per cessazione di rapporto determinata a norma dell'art. 11.

Art. 9) – In caso di morte dell'iscritto, l'indennità per cessazione di rapporto deve essere corrisposta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per colpa propria o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza anche di questi, agli eredi del deceduto.

Art. 10) – L'iscritto che recede dalla Cassa ha diritto all'indennità per cessazione di rapporto nella misura minima stabilita nel primo comma dell'art. 11, da corrispondersi entro un anno dalla dichiarazione di recesso, mentre dal momento della dichiarazione stessa cesserà dall'obbligo del versamento dei contributi.

La re-iscrizione, in presenza dei dovuti requisiti e secondo quanto stabilito all'art.3, è sempre possibile. Tuttavia, i nuovi iscritti che si fossero dimessi fino a sei mesi prima della nuova iscrizione, non potranno richiedere sovvenzioni prima che sia trascorso almeno un semestre fra la data di nuova associazione e la precedente dimissione.

Art. 11) – L'indennità per cessazione di rapporto, che verrà attribuita all'iscritto a norma degli articoli precedenti, è contabilizzata dalla Cassa alla fine di ogni esercizio ed è comunicata all'iscritto medesimo; la somma contabilizzata alla fine di ogni esercizio è pari ai contributi versati per ogni mese di iscrizione, a cui verrà sommata algebricamente anno per anno la quota del risultato della gestione, ottenuta ripartendo il risultato stesso fra tutti i soci, in proporzione al capitale versato da ciascuno, secondo delibera del Comitato amministrativo e, in nessun caso, in misura maggiore del 5%.

Art. 12) – La Cassa, all'atto del pagamento della indennità per cessazione di rapporto tratterrà sulla stessa quanto dovuto dall'iscritto. Nel caso in cui il rapporto associativo cessi per decesso o per trasferimento ad altro Ente, La Cassa ha privilegio, per i suoi crediti, sull'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente dell'iscritto.

Art. 13) – Gli iscritti possono ottenere dalla Cassa la concessione di sovvenzioni per un ammontare non superiore al quinto dello stipendio, che viene computato ai sensi dell'art. 4, secondo quanto stabilito dal Regolamento Sovvenzioni. Negli stessi termini, gli iscritti possono richiedere alla Cassa la surrogazione delle loro posizioni debitorie, secondo quanto stabilito dal Regolamento Surroghe.

Non essendo la Cassa un intermediario finanziario, in nessun caso l'importo e la durata di ammortamento delle sovvenzioni potranno derogare ai limiti stabiliti dal Testo Unico Bancario e dalle vigenti leggi in materia.

Art. 14) – Se lo stipendio dell'iscritto è gravato da altre ritenute, che non raggiungano i limiti dell'art. 13, la sovvenzione può essere concessa per la differenza fra i predetti limiti e le ritenute già esistenti. Non può essere concessa nuova sovvenzione, se il richiedente non abbia restituito almeno la metà di quella precedente coi relativi interessi e sempre nei limiti di cui all'art. 13.

Art. 15) – Per consentire la realizzazione dei fini assistenziali della Cassa e per coprire le spese di esercizio, sulle sovvenzioni viene corrisposto un interesse annuo. Il tasso da applicare alle sovvenzioni è determinato dal Comitato amministrativo ad inizio di ogni esercizio, in misura comunque non superiore al saggio degli interessi legali maggiorato di due punti percentuali.

Durante l'esercizio, il Comitato può modificare, con apposita delibera, i tassi applicati, in considerazione dell'andamento del mercato e della gestione della Cassa.

Il tasso di interesse per le anticipazioni di cui al successivo art. 17 è deliberato dal Comitato e non necessariamente coincide con quello per le sovvenzioni.

Gli interessi dovuti vengono sempre trattenuti dalla Cassa in unica soluzione anticipata.

Art. 16) – L'iscritto deve versare le rate dovute all'atto della riscossione dello stipendio.

Art. 17) – Può essere concesso all'iscritto che non abbia richieste o sovvenzioni in corso, un'anticipazione sullo stipendio del mese in corso, in misura non superiore a metà della retribuzione mensile complessiva contata ai sensi dell'art. 4.

Sulle anticipazioni, disciplinate con apposito Regolamento, è dovuto un interesse come definito al terzo comma dell'art. 15.

In caso di anticipazione, la restituzione della somma deve avvenire al momento della riscossione dello stipendio del mese cui l'anticipo si riferisce.

Art. 18) – Il personale non di ruolo che riceva, a qualsiasi titolo, emolumenti dall'Università degli Studi di Catania, può ottenere sovvenzioni per un ammontare non superiore a quanto ripagabile con il quinto dei predetti emolumenti

nel tempo di durata residua del rapporto, ferme restando tutte le altre condizioni.

Art. 19) – Le richieste di sovvenzioni devono essere presentate secondo la procedura stabilita dal Regolamento delle Sovvenzioni.

Art. 20) – Il Comitato Amministrativo decide con propria delibera la concessione delle sovvenzioni, secondo il Regolamento delle Sovvenzioni.

Alle sovvenzioni richieste entro il giorno 20 del mese, laddove ricorrono i dovuti requisiti, potrà essere applicato il Regolamento Fast Handling.

Se la domanda di sovvenzione riguarda uno dei membri del Comitato stesso, questi deve astenersi da ogni discussione che riguardi, anche indirettamente, la sua richiesta e dalla conseguente votazione.

Art. 21) – In caso di inadempienza, anche per una sola rata, fermo restando il diritto della Cassa di procedere nei modi di legge per il recupero del credito l'inadempiente potrà, dal Comitato amministrativo, essere escluso dalla Cassa, pur conservando il diritto della indennità per cessazione di rapporto, nella misura minima stabilita dal primo comma dell'art. 11; su detta indennità la Cassa potrà trattenere la somma, di cui l'iscritto è debitore, intendendosi questo decaduto, per effetto della inadempienza, dal beneficio del termine.

Art. 22) – In caso di decesso dell'iscritto, del coniuge, di parente fino al terzo grado o di affine in primo grado, sempre se con lui convivente, la Cassa concorrerà alle spese funerarie nei limiti fissati dal Comitato amministrativo al principio di ogni esercizio sociale.

TITOLO V

ORGANI DELLA CASSA

Art. 23) – E' Presidente della Cassa il Rettore dell'Università degli Studi di Catania o persona da lui delegata; Segretario generale della Cassa è il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Catania.

Art. 24) – Il Presidente della Cassa ne ha la rappresentanza in giudizio e rappresenta la Cassa stessa nello stipulare tutti gli atti giuridici deliberati dal Comitato amministrativo. Riscuote i crediti e i diritti della Cassa, rilasciandone liberatoria quietanza ed esegue tutti i pagamenti dovuti.

Può delegare al funzionario responsabile degli Uffici l'esecuzione materiale dei bonifici e la tenuta della corrispondenza, così come l'organizzazione delle tempistiche di gestione delle pratiche e l'interazione con i professionisti esterni di cui la Cassa può giovarsi.

Può emanare regolamenti previa approvazione del Comitato amministrativo.

Art. 25) – Il Segretario generale è coadiuvato da un Segretario agli atti e da un Segretario contabile, scelti dal Presidente tra il personale amministrativo dell'Università.

Tutte le cariche della cassa sono gratuite.

Art. 26) – L'assemblea degli iscritti deve essere convocata dal Presidente della Cassa almeno una volta l'anno, per approvare il bilancio dell'esercizio precedente. L'Assemblea elegge i membri del Comitato amministrativo e del Collegio dei revisori scaduti dalla carica, delibera su tutte le proposte del Presidente o del Comitato Amministrativo. Può essere convocata dal Presidente o dal Comitato tutte le volte che se ne presenti la necessità o che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli iscritti.

Art. 27) – La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di avviso, contenente l'ordine del giorno, da pubblicare almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza sul sito internet della Cassa.

Negli stessi termini, l'avviso verrà inviato all'indirizzo email (su dominio *unict*) dei soci e pubblicato nell'albo del Palazzo universitario centrale.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può coincidere con quello fissato per la prima.

L'assemblea può essere tenuta anche in modalità telematica, ove ricorrono necessità sanitarie o esigenze logistiche in relazione agli spazi disponibili e all'organizzazione possibile, purchè siano sempre garantiti l'identificazione dei soci e il regolare svolgimento dell'adunanza.

Art. 28) – L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le modificazioni dello Statuto dovranno essere deliberate col voto favorevole della maggioranza degli iscritti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione qualora sia presente almeno 1/5 degli iscritti.

Nelle adunanze svolte in modalità telematica, di cui al terzo comma dell'art. 27, è possibile che i soci esprimano il proprio voto tramite un sistema telematico che garantisca l'identificazione univoca del votante e la segretezza del voto

espresso. Tale sistema è preferibilmente fornito dall'Università degli Studi di Catania, seguendo le prassi adottate per le delibere degli organi collegiali di Ateneo.

Art. 29) – L'assemblea è presieduta dal Presidente della Cassa, Segretario ne è il Direttore Generale dell'Università.

Art. 30) – Nell'assemblea dei soci, ciascuno iscritto può farsi rappresentare da altro socio a mezzo delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di tre iscritti.

Il voto può essere dato anche per corrispondenza, purché l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta, escluse le elezioni alle cariche sociali.

Art. 31) – Il Comitato Amministrativo è presieduto dal Presidente della Cassa e composto dal Direttore Generale dell'Università e da altri sei componenti, di cui tre sono individuati fra i professori e ricercatori - un ordinario, un associato, un ricercatore - e tre fra gli altri soci del comparto amministrativo.

Uno dei sei componenti del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Se non è socio della Cassa, accettando la carica, verrà iscritto d'ufficio.

I componenti del Comitato durano in carica due anni. Possono svolgere solo due mandati consecutivi. In caso si verifichi una vacanza di seggio in seno al Comitato, l'assemblea dovrà provvedere, entro due mesi dalla stessa, all'elezione del nuovo componente, che cesserà dall'ufficio con tutti gli altri alla fine del biennio.

Art. 32) – Il Comitato amministrativo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o da uno dei revisori dei conti.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le funzioni di segretario dell'adunanza, anche verbalizzante, sono affidate al funzionario responsabile degli Uffici.

La riunione del Comitato può essere tenuta anche in modalità telematica, ove ricorrano necessità sanitarie o esigenze logistiche in relazione agli spazi disponibili, alle tempistiche e all'organizzazione contingente, purché siano sempre garantiti l'identificazione dei componenti e il regolare svolgimento dell'adunanza.

Art. 33) – Il Comitato amministrativo delibera sull'ammissione di nuovi iscritti e sulla loro esclusione, nell'ipotesi prevista dall'art. 21.

Delibera, inoltre, su tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano stati delegati dal Presidente e su tutti quelli di straordinaria amministrazione.

Delibera sulla destinazione delle somme in possesso della Cassa, stabilendo quale parte di esse debba essere impiegata ai fini della sovvenzione agli iscritti e sugli impegni delle risultanze di bilancio per la realizzazione delle finalità mutualistiche di cui all'art. 2.

E' responsabile della redazione del bilancio di ogni esercizio sociale, potendosi avvalere di consulenti e/o commercialisti anche esterni, anche a titolo oneroso.

Art. 34) – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui due scelti dall'assemblea degli iscritti ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania; altri due membri supplenti vengono scelti uno dall'assemblea degli iscritti ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania. Il Collegio dei Revisori individua al suo interno un Presidente.

I revisori devono essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Durano in carica due anni. Possono svolgere solo due mandati consecutivi, a meno che non ci sia disponibilità di candidature alternative.

In caso di mancata disponibilità di soci che possano essere eletti a revisori per la Cassa, i revisori potranno essere professionisti esterni non dipendenti dell'Università di Catania, individuati con delibera dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Presidente della Cassa.

In presenza di revisori esterni, in deroga all'art. 25, la carica di revisore potrà essere non gratuita. L'eventuale compenso dovrà essere stabilito, dopo verifica della disponibilità di bilancio da parte della Cassa, con delibera del Comitato Amministrativo.

Art. 35) – Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare le scritture contabili, ispezionare i servizi di cassa, vigilare sulla osservanza delle norme statutarie e riferire sulla revisione dei bilanci all'assemblea degli iscritti.

I revisori sono tenuti ad assistere alle riunioni del comitato amministrativo, ma non hanno diritto al voto.

TITOLO VI

SCIOLIMENTO DELLA CASSA

Art. 36) – L'assemblea degli iscritti, nella maggioranza di tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Cassa. In tal caso è demandato all'assemblea degli iscritti a maggioranza di tre quarti stabilire le relative modalità, compresa la detrazione delle eventuali residue disponibilità.

